



Città di TREIA

(Provincia di Macerata)

**REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI
EDILIZI IN TERRITORIO RURALE**

Approvato con deliberazione C.C. n.... del

Sommario

PREMESSA	3
Art. 1 _ Oggetto e finalità	5
Art. 2 _ Fabbricati principali (residenziali e turistico rurali).....	5
Art. 3 _ Caratteristiche Architettoniche (gronde, cornicioni, marcapiani.....)	11
Art. 4 _ Fabbricati accessori	12
Art. 5 _ Pertinenze	13
Art. 6 _ Aree di pertinenza.....	14
Art. 7 _ Disposizioni speciali per la valutazione di interventi innovativi	16
Art. 8 _ Funzioni e composizione della Commissione Speciale	16
Art. 9 _ Commissione Speciale per la valutazione di interventi innovativi - Composizione	16
Art. 10 _ Normative di riferimento	17
Art. 11 _ Entrata in vigore	17

PREMESSA

La normativa vigente che governa gli interventi edilizi in zona rurale, individuabile essenzialmente nella Legge Regionale 8 marzo 1990 n.13 "Norme edilizie per il territorio agricolo" e nella legge L.R. 08 ottobre 2009 n. 22, cd. "Piano Casa" e ss. mm. ii., favorisce, tra le altre attività, il recupero del patrimonio edilizio esistente e questo indipendentemente dal fatto che gli edifici possano presentare o meno un particolare pregio architettonico, ma solamente per il fatto che gli stessi, essendo esistenti, costituiscono un'importante testimonianza storico-culturale spesso collegata al mondo rurale.

La suddetta normativa, anche se non prevede dettagliate regole compositive, introduce un principio fondamentale: qualunque intervento (dalla manutenzione straordinaria alla nuova costruzione) deve essere eseguito con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale (rif. art. 7 della L.R. 13/1990). In particolare, nel caso degli interventi edilizi disciplinati dalla L.R. 22/2009, si prescrive che la ricostruzione debba avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche (rif. art. 2 della L.R. 22/2009 modificata dalla L.R. 19/2010).

Il quadro normativo di cui sopra viene ora integrato con tutte quelle norme, che a seguito degli eventi sismici del 2016, sono state emanate e continueranno ad essere emanate al fine del risarcimento dei danni dovuti al sisma. Spesso queste norme, volte a garantire la sicurezza sismica e il recupero del patrimonio danneggiato, prevedono anche la demolizione e ricostruzione dei preesistenti immobili, talvolta a discapito di indicazioni specifiche atte ad indirizzare una ricostruzione coerente con il contesto territoriale.

Le caratteristiche tipologiche dell'edilizia rurale storica sono immediatamente percepibili ma risulta complicato elaborare una serie di regole che consenta di ottenere il risultato sperato, che dipende massimamente dalla sensibilità e capacità del progettista di elaborare i dati storico-culturali e architettonici necessari per ottenere un risultato effettivamente integrato nel paesaggio rurale marchigiano secondo i canoni tradizionali.

Alla luce di quanto sopra si è ritenuto opportuno dettare alcune prescrizioni che riguardano, da un lato le modalità di aggregazione e disposizione nell'area di intervento dei volumi recuperati e/o ampliati, dall'altro le regole architettonico-compositive degli stessi, nell'ottica della tipica conformazione tradizionale evitando elementi architettonici impropri ed estranei salvo documentate preesistenze (balconi, bow windows, etc). Anche la distribuzione delle aperture e la prevalenza dei pieni sui vuoti secondo proporzioni che possono desumersi dalla lettura del tessuto architettonico-tradizionale costituiscono temi progettuali importanti ai fini della corretta riproposizione dell'edilizia rurale.

Il regolamento intende inoltre disciplinare anche gli interventi edilizi relativi alle costruzioni pertinenziali, che se da un lato costituiscono una valida alternativa alla realizzazione dei locali interrati con tutte le criticità in termini di accessibilità che quest'ultimi possono comportare, dall'altro necessitano di apposita regola che possa farli dialogare con i relativi corpi principali.

Tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento, dunque, convergono in un'unica, fondamentale prescrizione: le proposte progettuali siano conseguenti all'esaustiva analisi del contesto, e documentino la corretta rilettura dei singoli elementi formali dell'architettura rurale tradizionale.

Infine ci si rende conto che, talvolta, l'intervento ricostruttivo/costruttivo, può significare un'innovazione tipologica e compositiva che deve essere valutata e, se del caso, accolta anche in deroga alle prescrizioni contenute nella presente regolamentazione, pertanto, all'interno del regolamento, viene prevista, per la valutazione di casi specifici, una commissione che, qualora richiesto, possa

valutare il progetto edilizio anche sotto il profilo della innovazione formale, tipologica ed architettonica, anche se nel rispetto dei parametri e degli indici urbanistici.

Art. 1 _ Oggetto e finalità

Il presente regolamento si configura come un corpo articolato di prescrizioni normative e progettuali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale e per quelli di nuova edificazione nel territorio agricolo, sufficientemente elastico da consentire le varie scelte individuali, garantendo comunque il rispetto delle caratteristiche fondamentali della cultura costruttiva della campagna treiese.

Il regolamento prevede alcuni schemi esemplificativi relativi alle modalità di aggregazione dei corpi di fabbrica, alle regole insediative, ad alcuni particolari costruttivi (scale esterne, ecc), con l'obiettivo di fissare regole progettuali e compositive utili alla corretta impostazione del progetto architettonico dei manufatti rurali.

I contenuti del presente regolamento si applicano alle parti di territorio individuate dallo strumento urbanistico generale comunale vigente, come zone omogenee "E" ai sensi dell'art. 2 del 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 2 _ Fabbricati principali (residenziali e turistico rurali)

- 1)** La regola in assoluto più importante, per assicurare al progetto i requisiti richiesti, è che ogni elemento architettonico e compositivo sia adeguatamente giustificato sulla base dell'analisi storica dell'architettura tradizionale, che per i fini di cui al presente regolamento (nonché, con tutta evidenza, delle leggi regionali citate) è esclusivamente quella costituita da edifici principali e accessori di epoca mediamente antecedente al 1950. Tale regola deve essere applicata tenendo comunque in considerazione il contesto paesaggistico in cui il manufatto è inserito.

- 2)** La realizzazione di nuovi fabbricati ad uso residenziale e turistico rurale, attraverso il recupero degli edifici esistenti, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a.** gli interventi devono riproporre la tipologia preesistente e comunque tipica dei complessi rurali tradizionali con particolare riferimento al volume, al numero dei piani nonché all'uso di materiali di tipo tradizionale;

 - b.** il fabbricato principale è costituito da un volume compatto, di forma semplice, con pianta preferibilmente rettangolare, con non più di due piani fuori terra oltre all'eventuale sottotetto e piano seminterrato/interrato, nel rispetto dell'altezza massima consentita nella zona di riferimento in base alle disposizioni delle N.T.A. del P.R.G.. L'eventuale distribuzione del volume in più corpi di fabbrica dovrà garantire una corretta proporzione tra le varie consistenze, secondo le articolazioni volumetriche - in pianta e in elevazione - tipiche dei fabbricati rurali tradizionali (costituiscono esempio di riferimento gli schemi tipologici della "figura 1");




Figura 1

c. nel caso di recupero di **edifici non residenziali**:

- in presenza di un **unico edificio**, va riproposta l'aggregazione lineare dei corpi di fabbrica;
- in presenza di **complessi edilizi costituiti da più fabbricati**, gli edifici sono disposti preferibilmente in modo da formare una corte, separando fisicamente le funzioni residenziali da quelle turistico ricettive, per le quali resta obbligatoria l'aggregazione in linea. Occasionalmente può essere consentito separare le funzioni dell'abitare da quelle prettamente turistico-recettive ricorrendo anche alla modalità di disposizione "a corte" sopra citata. (Figura 2).




Figura 2

d. gli edifici di collina possono essere collocati ai margini della strada e parallelamente ai crinali se presenti, gli edifici di

pianura in posizione arretrata rispetto alla strada, prediligendo, ove possibile, l'esposizione della facciata principale-a sud, sud-est;

- e. Al fine di evitare modifiche sostanziali dell'andamento naturale del terreno, la realizzazione di eventuali piano interrati e seminterrati è ammessa prevedendo l'eventuale accesso carrabile dal lato verso valle con le limitazioni di cui al successivo art.6.;
- f. il piano interrato è ammesso, con sporgenze massime consentite nel limite del 30%-rispetto all'impronta a terra del fabbricato, con accesso dall'interno dell'edificio. Sono valutabili soluzioni con estensione maggiore di quella sopradescritta solo se opportunamente giustificate da scelte tecnico-progettuali previa preventiva valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 8. Sono consentiti accessi dall'esterno posti preferibilmente in aderenza alle pareti perimetrali del piano stesso, eventualmente sfruttando dislivelli naturali del terreno. L'accesso carrabile al piano interrato è comunque subordinato ad una attenta e specifica valutazione dell'ufficio delle soluzioni progettuali finalizzate a minimizzarne l'impatto visivo (foto inserimenti o rendering dalle visuali principali). Nel caso di edifici situati su terreni in pendenza, la sistemazione delle aree di pertinenza deve rispettare quanto prescritto al successivo art. 6. (Figura 3);




Figura 3

- g. Gli spazi per parcheggi a servizio delle abitazioni possono essere ubicati, oltre che sulla corte dei fabbricati, nei locali siti al piano terra e seminterrato o interrato del fabbricato principale (dove è ammesso l'accesso carrabile) o all'interno di eventuali fabbricati accessori. Inoltre gli spazi per parcheggi possono essere coperti con i manufatti pertinenziali. Ove possibile, è comunque preferibile prediligere soluzioni che ripropongano la "tradizionale" pertinenza fuori terra disposta correttamente all'interno del complesso edilizio rispetto alla realizzazione di rampe carrabili in trincea;
- h. Non è ammessa la creazione di balconi a sbalzo ma unicamente la realizzazione di logge aperte sul filo delle sottostanti murature. Sono vietati bow-windows laddove non sia documentata la loro storica preesistenza (Figura 4);
- i. I balconi a sbalzo e gli abbaini possono essere ammessi esclusivamente laddove sia documentata la loro preesistenza su edifici costruiti ante 1950, a condizione che non siano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche. E' comunque vietata la realizzazione dei suddetti elementi in caso di fabbricati di pregio storico documentale individuati come tali dall'art. 15 della L.R. 13/90.

- j. sono preferibilmente da evitare corpi di fabbrica aggiunti sui fronti principali dell'edificio, salvo documentati casi di preesistenze o di soluzioni progettuali che ne garantiscano il corretto inserimento architettonico (Figura 4);
- k. è ammessa la realizzazione di porticati aperti su tre lati, esterni alla sagoma del fabbricato che abbiano ingombri proporzionati (in altezza e in profondità) al volume principale dell'edificio; la superficie del porticato non potrà comunque essere maggiore del 30% della superficie coperta del fabbricato. Tali porticati possono essere collocati sul fronte principale del fabbricato o, in alternativa, su uno o entrambi i fronti laterali dello stesso e sono realizzati con pilastri quadrati, prediligendo coperture-monofalda e manto in laterizio tradizionale (Figura 4);




Figura 4

- l. gli edifici devono avere coperture, per quanto possibile uniformi, con manto di copertura in coppi a colore naturale o bruno. Le falde di copertura devono avere una pendenza tipica degli edifici rurali (30 - 45%). La tipologia di tetto a padiglione o parziali coperture piane o ad una falda sono consentite esclusivamente previa valutazione di un corretto inserimento all'interno della tipologia tipica dell'edilizia rurale. Sono vietati sfalsamenti della copertura inferiori ad un piano (figura 5). Sono ammesse terrazze incassate in copertura entro un limite massimo pari al 10% della superficie coperta dell'edificio, se praticabili è obbligatorio il parapetto murario (figura 6).



Figura 5



COPERTURE A TERRAZZO, SALVO ZONE LIMITATE NON SUPERIORI AL 10 % DEL SUPERFICIE COPERTA. SE PRATICABILI E' OBBLIGATORIO IL PARAPETTO MURARIO




Figura 3

- m.** I paramenti esterni dovranno essere realizzati in laterizio di tonalità tradizionale a faccia vista o ad intonaco da tinggiare con le colorazioni nelle tonalità delle terre: a base di terre d'ocra, terra di Siena, terra d'ombra e simili. Per la finitura di fondo della stessa facciata non sono ammesse alternanze d'intonaco e muratura a facciavista, mentre finiture diverse potranno essere utilizzate per la differenziazione di corpi di fabbrica realizzati in epoche diverse e/o particolari costruttivi (cornici, fasce marcapiano, etc.). Sono esclusi intonaci con materiali plastici o con colorazioni diverse da quelle sono indicate.
- n.** le facciate devono presentare un'articolazione con partitura regolare, con prevalenza dei pieni sui vuoti e le aperture devono essere disposte in modo regolare, con corretto dimensionamento tra altezza e larghezza. Le finestrate, nel rispetto dei canoni tradizionali, devono avere dimensioni contenute (max. 1.10 x 1.40 per le finestre e 1.10 x 2.40 per le portefinestre, che potrebbero essere ampliate con larghezza max. di 1.30 e altezza conseguentemente proporzionata nei casi in cui servano a garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei singoli ambienti). E' ammessa l'accostamento di più finestrate con separazione muraria. Al piano terra sono consentite aperture maggiori, fino a un massimo di 3,0 m x 3,0 m., esclusivamente per autorimesse, depositi e simili; in tali casistiche è possibile prevedere chiusure anche con basculanti purché rivestite con doghe in legno. Possono essere valutate eccezionalmente soluzioni alternative solo quando queste siano opportunamente giustificate e coerenti con le soluzioni tipologico-formali adottate. Tale valutazione è subordinata alla produzione di elaborati grafici adeguati per la comprensione del risultato complessivo e del suo inserimento nel contesto.
- o.** Infissi esterni da realizzarsi, di norma, in legno naturale o verniciato: gli oscuramenti dovranno essere realizzati con persiane, sportelloni o scuretti interni. Con esclusione degli edifici censiti dal vigente P.R.G. come patrimonio edilizio rurale di particolare valore, in alternativa a quanto sopra previsto gli infissi esterni potranno essere realizzati in metallo o in materiale plastico; dovranno comunque essere caratterizzati da finiture di pregio, similari al legno naturale o verniciato; la scelta progettuale dovrà essere opportunamente motivata e l'infisso proposto dovrà essere sottoposto a preventiva approvazione del Servizio tecnico per valutarne il suo corretto inserimento avendo riguardo delle caratteristiche dell'immobile;
- p.** le eventuali scale esterne devono essere di tipologia tradizionale.
Le scale a sbalzo sono consentite esclusivamente con parapetto pieno realizzato in mattoni a facciavista. Sono sempre vietate le soluzioni con soletta a sbalzo e ringhiere/parapetti in metallo, in legno o simili (Figura 7);




Figura 7

- q.** i comignoli devono essere di forma semplice e ben proporzionati rispetto all'edificio.

Art. 3 _ Caratteristiche Architettoniche (gronde, cornicioni, marcapiani.....)

Cornicioni: in laterizio, il legno o intonacati con l'esclusione di calcestruzzi a vista; in ogni caso la sporgenza massima dal filo della muratura dev'essere pari a 60 cm nei prospetti principali e massimo 10 cm nelle facciate laterali. I pluviali e le gronde devono essere realizzati in rame o lamierino verniciato (profilo tondo). E' vietato l'utilizzo di gronde e pluviali in plastica. (figura 8)




Figura 8

Soglie e finiture per scale esterne: le soglie esterne e le copertine devono essere realizzate con cordone in cotto o mattoni a facciavista; è ammesso l'uso della pietra qualora di tipologia rustica come ad esempio travertino, pietra serena, peperino e simile. (figura 9)




Figura 9

Marcapiani, mostre e architravi: sono consentiti fasce e marcapiani a rilievo di forma lineare con realizzazioni in laterizio o intonaco. Sono altresì consentite cornici a rilievo realizzate anch'esse in laterizio o intonato (forma lineare).

E' vietato l'utilizzo di fasce legate con parapetti e velette. Gli architravi possono essere realizzati in legno o con cordonate in cotto. (figura 10)




Figura 4

Art. 4 _ Fabbricati accessori

Nelle costruzioni destinate ad attrezzature ed infrastrutture necessarie al diretto svolgimento dell'attività agricola la pianta dell'edificio deve essere di forma semplice e compatta, con sviluppo quanto più vicino ad un parallelepipedo rettangolare, ove

necessario sono consentiti limitati sfalsamenti dei corpi di fabbrica. Le costruzioni dovranno comunque essere realizzate con tipologie adeguate alle specifiche destinazioni d'uso ed avere le seguenti caratteristiche:

- manufatti con un unico piano fuori terra di altezza massima pari a m. 4,50 (figura 11);
- la copertura deve essere preferibilmente a due falde con colmo centrato e manto in coppi, potranno essere autorizzate coperture ad unica falda e a copertura piana ma sono da escludersi le coperture voltate, solo se sottoposte alla preventiva valutazione del servizio tecnico.
- non sono ammessi balconi ed elementi sporgenti dalla sagoma;
- le pareti esterne sono rifinite facciavista o ad intonaco con le colorazioni tenui delle terre, nel rispetto della tipologia preesistente; In alternativa, e per particolari esigenze tecnico-costruttive che dovranno essere opportunamente documentate, è consentito l'utilizzo di murature a faccia vista con tecniche che riproducano quelle tipiche tradizionali presenti nel contesto, meritevoli di essere riproposte. Non è consentito l'uso del cemento a faccia vista o murature in blocchi di cemento o forati in cotto non intonacati;




Figura 11

- è ammessa la realizzazione di locali interrati con sporgenze massime consentite nel limite del 30%—rispetto all'impronta a terra del fabbricato, a condizione che detti piani siano esclusivamente accessibili dall'interno o dall'esterno se posto in trincea ed in aderenza alle pareti perimetrali del piano stesso, eventualmente sfruttando i dislivelli naturali del terreno. Sono valutabili soluzioni con estensione maggiore di quella sopradescritta solo se opportunamente giustificate da scelte tecnico-progettuali.

Art. 5_ Pertinenze

Al fine di incentivare la tipologia a corte tipica dell'edilizia rurale, per ogni edificio principale, privo di accesso carrabile al piano interrato, è consentita la realizzazione di un manufatto pertinenziale ad uso autorimessa con consistenza volumetrica non superiore al 20% del volume dell'edificio stesso e comunque inferiore ai 35 mq.

Art. 6 _ Aree di pertinenza

La sistemazione delle aree esterne dei complessi rurali (residenza e turismo rurale) deve essere tale da evitare il frazionamento dell'area esterna e riproporre pertanto la tipica corte delle aree rurali, senza recinzioni o con soluzioni molto leggere.

Nella sistemazione delle aree di pertinenza degli edifici rurali gli interventi dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, paesaggistiche e vegetazionali in armonia con il paesaggio rurale circostante:

- a.** nelle sistemazioni delle aree esterne devono preferibilmente essere evitati riporti artificiali di terreno che modifichino in maniera significativa il piano di campagna ante operam, pertanto non sono ammessi muri di sostegno di altezza superiore ad 1 m. In caso di necessarie opere di sistemazione definitiva mediante modifica dell'andamento della linea naturale del terreno con sbancamenti e/o rilevati, è possibile procedere con le seguenti limitazioni:

- per terreni pianeggianti o con pendenza naturale non superiore al 10% è ammessa la formazione di rilevati fino ad un massimo di ml. 1,00;
- per terreni con pendenza naturale superiore al 10% è ammessa la formazione di rilevati con sistemazione a gradoni, (muri di contenimento, cestonate, muri fioriti, terre armate, ecc), fermo restando che l'altezza complessiva dei predetti gradoni non deve superare i ml. 3,00 dalla linea naturale del terreno.
- per terreni con pendenza naturale superiore al 20% la somma delle altezze dei rilevati, misurate dal terreno naturale a valle al terreno sistemato a monte, potrà assommare fino a ml. 6;

Il termine muro di contenimento ricomprende, oltre ad ogni tipologia di muratura vera e propria, cestonate, terre armate, muri fioriti ed ogni altra artificiale sistemazione del terreno (figura 12); Tali elementi costruttivi non devono avere finitura in cemento armato a faccia vista, ma essere realizzati con materiali tipici del contesto rurale e, se possibile mitigati con vegetazione o siepi schermanti. Sono comunque da privilegiare, ove possibile, tecniche dell'ingegneria naturalistica. In tutti i casi di interrimento artificiale nei limiti sopra prescritti, la larghezza in sommità del gradone a ridosso del perimetro della costruzione, ove sarà misurata l'altezza del fronte, non potrà mai essere inferiore a ml 2,00. In ogni caso la sistemazione del terreno, qualora venga modificato il profilo naturale dello, non potrà prevedere pendenze superiori al 30%.




Figura 5

- b.** le recinzioni possono essere realizzate con rete metallica di colore verde o con steccati in legno (tipo croce di Sant'Andrea) ed eventuali muretti devono essere realizzati con materiali tradizionali (con esclusione del c.a. faccia a vista) ed avere altezza massima di 50 cm con forme lineari sormontati da elementi in ferro, dalle colorazioni preferibilmente scure, e decorazioni semplici nel rispetto dei disegni tradizionali. Differenti soluzioni possono essere realizzate previa valutazione e approvazione del Servizio Tecnico al fine del loro corretto inserimento;
- c.** i cancelli devono essere realizzati in legno o in ferro, con forme semplici e nel rispetto dei disegni tradizionali;
- d.** le pavimentazioni esterne sono da realizzarsi con materiali naturali tipici del luogo, quali cotto e laterizio o pietre naturali tipiche, nelle dimensioni strettamente necessarie per i percorsi pedonali e carrabili e in modo da garantire la permeabilità del terreno. Sono comunque da preferire soluzioni che impieghino materiali sciolti (ghiaia).

Art. 7 _ Disposizioni speciali per la valutazione di interventi innovativi

Fermo restando quanto espresso dai precedenti articoli, potranno essere valutate soluzioni progettuali che si discostino da quelle ammesse dai precedenti articoli, esclusivamente in caso di proposte che si distinguano per la particolare qualità architettonico-formale dell'intervento nonché per l'innovazione, dal punto di vista tecnologico ed energetico. Tali soluzioni dovranno comunque garantire un armonico inserimento con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale e saranno assoggettate al parere della Commissione Speciale.

L'intervento dovrà essere legittimato con il rilascio del permesso di costruire e, per una migliore valutazione, alla domanda; oltre alle documentazioni previste dal Regolamento edilizio comunale, dovranno essere allegate:

- dettagliata relazione tecnica attestante qualità ed innovazione dal punto di vista architettonico ed energetico, completa delle motivazioni che hanno portato alla particolare scelta progettuale e ai materiali utilizzati;
- viste renderizzate complete di fotoinserti per la valutazione dell'effettiva interazione armonica con il paesaggio circostante.

In tal caso il richiedente, congiuntamente al progettista, può avanzare richiesta di valutazione dell'intervento al momento della presentazione del titolo abilitativo; solo qualora ritenuto meritevole in ordine ai suddetti criteri, a giudizio e valutazione esclusiva del funzionario responsabile del settore, il progetto potrà essere sottoposto alla valutazione della Commissione Speciale.

Art. 8 _ Funzioni e composizione della Commissione Speciale

La Commissione Speciale esprime il proprio parere consultivo su:

- la valutazione di interventi edilizi innovativi dal punto di vista formale, tipologico ed architettonico di cui all'articolo precedente;
- interventi edilizi ed urbanistici, che pur rispettando i caratteri ammessi dal presente regolamento, ricadano in aree di particolare rilevanza dal punto di vista storico, architettonico, paesaggistico, ambientale;
- negli altri casi in cui è previsto il parere della Commissione.

Art. 9 _ Commissione Speciale per la valutazione di interventi innovativi - Composizione

La Commissione Speciale è un organo consultivo composto da 5 soggetti, con specifica esperienza lavorativa almeno triennale, come di seguito individuati:

- n.3 laureati in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali;
- n.1 laureato in materie botanico-vegetazionali, agronomiche e forestali;
- n.1 laureato in materie attinenti le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali;

La commissione è presieduta dal funzionario responsabile del servizio che coordina il lavoro della stessa senza diritto di

voto. Esercita le funzioni di segretario della commissione, anch'esso senza diritto di voto, un rappresentante dell'ufficio tecnico comunale all'uopo designato dal dirigente.

I membri della commissione durano in carica quanto il Consiglio Comunale. Sono designati dalla Giunta Comunale, su proposta della I Commissione consiliare che valuterà i migliori curricula inviati per autocandidatura dai soggetti interessati al Comune di Treia, e restano in carica sino alla nomina dei nuovi membri nominati dalla stessa. Sono considerati dimissionari i membri assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Art. 10 _ Normative di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le previsioni della L.R. 8 marzo 1990 n.13 e ss.mm.ii., del vigente P.R.G. e del Regolamento edilizio comunale.

Art. 11 _ Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore passati quindici giorni dalla pubblicazione della delibera avvenuta approvazione da parte del Consiglio comunale.

Dall'entrata in vigore le disposizioni contenute nel presente regolamento prevalgono sulle altre disposizioni regolamentari comunali eventualmente contrastanti.

* * * * *